

Avv. Pasquale DE LUCA
Via Roma n. 215/A
75028 - TURSI (MT)
avv.pasqualedeluca@giuffre.it

Avv. Vincenzo Antonio AMENDOLA
Via Armando Miele n. 57
75023 – MONTALBANO JONICO (MT)
amendola1271@cert.avvmatera.it

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEDE DI ROMA
RICORSO
PER

- **STOJA dott.ssa Tiziana**, [REDACTED], nata a [REDACTED] ([REDACTED]) in data [REDACTED] e residente in [REDACTED] ([REDACTED]) alla Via [REDACTED]

elettivamente domiciliata in Tursi (MT) alla Via Roma n. 215/A, presso e nello Studio dell' **Avv. Pasquale De Luca** ([REDACTED]) del Foro di Matera, dal quale è rappresentata e difesa in forza di mandato in calce al presente atto, rilasciato su foglio separato, unitamente e disgiuntamente all' **Avv. Vincenzo Antonio Amendola** ([REDACTED]) del Foro di Matera, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni che seguiranno ai seguenti indirizzi di posta elettronica avv.pasqualedeluca@pec.giuffre.it e fax n. 0835.532592 e amendola1271@cert.avvmatera.it e fax n. 0835.1978017

RICORRENTE

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/a, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma (00186) alla Via Portoghesi n. 12, domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal Registro PP.AA. (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>)
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Milano (MI) alla Via Polesine n. 13, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 1, domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal Registro PP.AA. (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>)

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Bologna (BO) alla Via de' Castagnoli n. 1, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma (00186) alla Via dei Portoghesi n. 12, domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal Registro PP.AA. (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>)
- **ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “FRANCESCO ALBERGHETTI”** Professionale per l'Industria e l'Artigianato – Tecnico Industriale – Liceo Scientifico, con sede in Imola (BO) alla Via San Benedetto n. 10, in persona del Dirigente pro tempore, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma (00186) alla Via dei Portoghesi n. 12, domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal Registro PP.AA. (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>)
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA – UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA**, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Bologna (BO) alla Via de' Castagnoli n. 1, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma (00186) alla Via dei Portoghesi n. 12, domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal Registro PP.AA. (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>)

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

di **LIBONDI Laura Barbara**, C.F. [REDACTED], nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], residente in [REDACTED] ([REDACTED]), via [REDACTED] - **controinteressata dallo scorrimento della graduatoria**

CONTROINTERESSATA

*** **

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'EFFICACIA E/O PREVIA ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI EX

ART. 55 e 56 del decreto prot. n. 0000083 del 13.01.2023 di depennamento dalla graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 come modificato dal D.D. 05 gennaio 2022, n. 23, per la classe di concorso A021 – Geografia per la regione Emilia-Romagna, della candidata Tiziana Stoja, pubblicato in data 17.01.2023 all’Albo elettronico del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia sul sito web <https://usr.istruzione.lombardia.gov.it>, con istanza di sospensiva e per quanto qui interessa richiesta di nullità e/o annullabilità delle operazioni di ricorrezione dell’esito delle prove scritte della procedura di che trattasi, nonché di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali al predetto impugnato, ancorché non conosciuti e di data ignota e lesivi dell’interesse della ricorrente.-----

*** **

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La ricorrente ha partecipato alla Procedura concorsuale Ordinaria per la classe di concorso A021 – Geografia per la regione Emilia-Romagna, indetta ex D.D. n. 499 del 21.04.2020 come modificato e integrato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022, per titoli ed esami, articolata per regione e classe di concorso, finalizzata al reclutamento di personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado.-----

La procedura concorsuale è stata bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale per la copertura di complessivi 25.000 posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, secondo quanto riportato all’Allegato 1 del bando.-----

Con Decreto Dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020 è stato disposto l’incremento dei posti da destinare alla procedura concorsuale, secondo gli Allegati 1 e 2 che sostituiscono i precedenti.-----

Il calendario delle prove scritte è stato pubblicato con Avviso del 23 febbraio 2022.-----

Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi costituisce ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter del Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.-----

Con Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 è stato modificato l’iter iniziale in quanto alle due prove scritte ed un orale, precedute da prova preselettiva, è stata preferita una sola prova scritta “*computer based*” ed una prova orale.-----

Per quanto in questa sede interessa, l’art.3 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 ha previsto che il Concorso si articolava in una prova scritta, *computer-based*, distinta per

ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si è svolta nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, nella specie per i posti per la Classe di Concorso A021 – Geografia destinati all'USR per l'Emilia Romagna è stata individuato quale responsabile l'USR per la Lombardia.-----

La prova, della durata massima di cento minuti, è consistita nella somministrazione di cinquanta quesiti, ripartiti in:-----

(i) - quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa, vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326;-----

(ii) - cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;-----

(iii) - cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento;-----

per ognuno dei quali, a fronte di ogni domanda corrispondevano quattro risposte, delle quali solo una risultava esatta.-----

La prova veniva valutata 100 punti nel massimo e 70 nel minimo per considerarsi superata, sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, per cui i candidati che superavano così la prova scritta venivano ammessi a sostenere la prova orale, le cui tracce sono state predisposte dalle commissioni giudicatrici e si sono svolte secondo le modalità previste all'articolo 7, comma 2, del Decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, ritenendosi tale prova superata con il conseguimento di un minimo di 70 punti sui 100 a disposizione della Commissione.-----

Secondo quanto stabilito dall'Allegato 2 al D.M. 649/2020, veniva disposta l'aggregazione interregionale dell'Emilia Romagna alla Lombardia, con individuazione dell'USR Lombardia quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, che provvedeva pertanto anche all'approvazione della graduatoria per la Regione Emilia Romagna.-----

Valutazione dei titoli successivamente effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove orali, con attribuzione del punteggio massimo complessivo di 50 punti per i titoli accademici, scientifici e professionali di cui all'Allegato B al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326.-----

Dunque, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, è avvenuta la compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classi di concorso e tipologia di posto, con punteggio finale espresso in duecentocinquantiesimi.-----

Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ter, del suddetto decreto legislativo, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.-----

Espletate le prescritte prove disciplinari ed effettuata la conseguente valutazione dei titoli, l'USR Lombardia procedeva alla pubblicazione del Decreto prot. n. DRLO 2739 del 13.07.2022 di approvazione delle relative graduatorie generali definitive di merito per la classe di concorso A021, ivi compresa quella della Regione Emilia Romagna, riportante la graduatoria degli idonei del concorso con i relativi punteggi in cui figurava anche la dott.ssa Stoja Tiziana, che in virtù del superamento del Concorso Ordinario conseguiva l'abilitazione all'insegnamento sulla classe di concorso A021 – Geografia, riportando i seguenti punteggi:-----

Punteggio prova scritta 70,00-----

Punteggio prova orale 70,00-----

Punteggio titoli 15,00-----

Punteggio totale 155,00.-----

Dunque, in sede di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali di Supplenza per il corrente biennio 2022/2024, in considerazione del conseguimento del titolo di abilitazione sulla propria classe di concorso, la ricorrente trasmetteva altresì propria domanda di inserimento in prima fascia per la provincia di Bologna, con riconoscimento del punteggio complessivo di 52,50.-----

Con nota n. DGPER 39928 del 15.11.2022, comunicata alla ricorrente in data 15.12.2022, l'USR Lombardia disponeva **la rettifica delle valutazioni della prova scritta per la classe A021** a seguito di “*ricorrezione*” della medesima, poiché “*è stato segnalato che si è reso necessario provvedere ad una rettifica del punteggio delle prove scritte per la classe di concorso A021 a causa della presenza del seguente errore materiale: La prima scuola di pensiero geografico che fa dipendere l'organizzazione territoriale e produttiva di una determinata regione dalle relazioni e dai legami verticali tra natura e gruppi umani presenti nella regione stessa è:*-----

[a] il Possibilismo, l'Ecologismo umanista e lo Storicismo di matrice culturale francese

[b] il Funzionalismo, lo Strutturalismo e l'analisi spaziale di matrice culturale europea e nordamericana

[c] la New Cultural Geography di matrice culturale anglosassone

[d] il Determinismo e l'Ambientalismo di matrice culturale tedesca

Il quesito contiene come risposta corretta la voce indicata alla lettera d) anziché alla lettera a).-(trattasi del quesito di cui alla DOMANDA 30)-----

Pertanto, la nuova valutazione attribuita alla S.V. è pari a 68. È annullata la precedente valutazione pari a 70".-----

All'uopo, l'USR Lombardia provvedeva successivamente alla ripubblicazione delle graduatorie con **Decreto prot. n. DRLO 83 del 13.01.2023, comunicato alla ricorrente in data 22.01.2023**, considerate le variazioni asseritamente intervenute sul punteggio dei candidati, inclusa la ricorrente, che allo stato parrebbe aver conseguito una valutazione insufficiente nella prova scritta con conseguente **depenamento** dalla propria graduatoria concorsuale di riferimento.-----

Difatti, la dott.ssa Stoja aveva ottenuto da prima fascia, per il corrente Anno Scolastico 2022/2023, la cattedra presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "*Francesco Alberghetti*", Professionale per l'Industria e l'Artigianato – Tecnico Industriale – Liceo Scientifico, sito in Imola (BO), che in sede di controllo dei titoli e in considerazione del provvedimento di depennamento, oggi impugnato, il contratto della ricorrente veniva risolto.-----

Di guisa che all'accertamento e conseguente dichiarazione d'illegittimità del provvedimento di depennamento oggi impugnato, dovrà conseguire anche il ripristino del detto contratto con l'Istituto d'Istruzione Superiore "*Francesco Alberghetti*".-----

Il suddetto provvedimento di depennamento è illegittimo, così come appaiono illegittimi i provvedimenti presupposti e/o connessi e/o consequenziali e pertanto vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1.- Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 octies L. 7 agosto 1990, n. 241 - Eccesso di potere: contrasto alle norme sul procedimento amministrativo; contraddittorietà tra atti amministrativi; sviamento di potere; illogicità ed ingiustizia manifesta.-

L'atto direttamente lesivo è il provvedimento di depennamento, scaturito dall'avvenuta ricorrenza della prova scritta, da cui è risultato che l'odierna ricorrente non l'avrebbe superato, conseguendo un punteggio di 68 punti a fronte dei 70 necessari per il superamento della prova.-----

La ricorrenza risulta palesemente affetta da vizi di legittimità, che ne inficiano la regolarità, che si ripercuote dunque sull'adozione del conseguente provvedimento di depennamento, poiché lo stesso si attaglia quale provvedimento di rettificazione della

graduatoria emesso dopo la sua pubblicazione e approvazione e in ogni caso a valle dell'intera procedura, comunque ampiamente conclusa.-----

La procedura avrebbe dovuto essere inoltre graduata e non così selvaggiamente selettiva, con priorità dei candidati che avrebbero riportato voti più elevati, di scelta della sede e non di assoluta esclusione, scelta quest'ultima che ha portato al risultato di vedere il concorso originariamente superato da appena 25 candidati a fronte della più vasta platea di concorrenti.-----

È dato acquisito che la procedura concorsuale nel pubblico impiego, indifferentemente da quale sia quantità, natura e struttura delle sue scansioni interne, si conclude pur sempre con la formazione della **graduatoria di merito**, dalla cui approvazione scaturisce la proclamazione dei vincitori per l'immissione in servizio o il conferimento dell'incarico ambito.-----

Nel caso di specie, si è verificata una riapertura a tutti gli effetti del procedimento amministrativo con revisione della graduatoria che così, dopo la sua approvazione, è stata riformulata a seguito dell'assoggettamento delle prove scritte del concorso di che trattasi ad un procedimento di ricorrezione e conseguente rettifica dei punteggi.-----

Quindi, se da un lato è vero che la graduatoria è pur sempre un provvedimento amministrativo e, come tale, può averne i vizi tipici ed essere assoggettato alle forme tipiche di revisione anche spontanea da parte dell'Amministrazione, dall'altro deve rilevarsi che anche gli eventi che si collocano temporalmente dopo l'approvazione della graduatoria, ne riguardano il contenuto dispositivo e quindi attengono a situazioni di interesse legittimo dei candidati partecipanti alla procedura, soggiacciono alle stesse regole in materia di procedimento amministrativo.-----

La recente pronuncia del Consiglio di Stato (II, 4 giugno 2020, n. 3537) chiarisce la natura del provvedimento "*di rettifica della graduatoria*", ribadendo che trattasi di provvedimento di secondo grado, in quanto esso agisce, modificandolo, su un provvedimento preesistente dell'Amministrazione pubblica già avente effetti esterni, principio confermato precedentemente nella giurisprudenza di merito recente e meno recente (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 13 dicembre 2010, n. 36323), ridefinendo la parte dispositiva del provvedimento, per cui l'atto di "*rettifica della graduatoria*" può essere pacificamente ricondotto nella categoria degli atti di autotutela.-----

Nel caso della graduatoria di concorso pubblico, la giurisprudenza anche meno recente ha chiarito che il procedimento di secondo grado per la sua revisione postula la partecipazione procedimentale dei controinteressati e dunque **l'obbligo per l'Amministrazione di trasmettere loro tempestivamente la comunicazione di avvio del procedimento** (Cons. St. sez. VI, 5 marzo 2014, n. 1036, ma anche T.A.R. Lazio, Roma, 13 dicembre 2010, n. 36323), traducendosi, la mancata partecipazione, in un vizio procedimentale che affligge il

provvedimento di rettifica e ne determina l'invalidità, essendo l'attivazione delle garanzie partecipative e dunque l'instaurazione del contraddittorio procedimentale cristallizzata dall'art. 7 della legge sul procedimento amministrativo (7 agosto 1990, n. 241) nell'avviso di avvio del procedimento, che assolve proprio alla funzione di notificare gli interessati dell'esistenza del procedimento e dunque di consentire loro la partecipazione attiva, **la cui omissione** non può che rappresentare una menomazione del contraddittorio procedimentale che, ove rilevante, **determina l'invalidità del provvedimento per violazione delle garanzie partecipative.**-----

È dunque chiaro quindi che il procedimento di revisione doveva essere preceduto dall'avviso a tutti i candidati utilmente collocati, dalla cui rettifica hanno subito un pregiudizio, avendo interesse alla conservazione della graduatoria esistente.-----

Nel caso di specie è stato assolutamente omesso: non solo i candidati non sono stati notiziati della possibilità di partecipare al procedimento di correzione, ma non sono mai stati notiziati dell'apertura di un procedimento amministrativo di ricorrezione dei propri elaborati!-----

Tale omissione ha come effetto l'annullamento del decreto di depennamento dalla graduatoria di cui trattasi, nonché di tutti gli atti presupposti e/o connessi.-----

*** **

2.- Errata formulazione dei quesiti e/o delle risposte con conseguente scorretta attribuzione del punteggio. Violazione e falsa applicazione del principio di *par condicio* tra tutti i concorrenti. Errata applicazione del principio di trasparenza amministrativa ex art. 97 Cost. e manifesta irragionevolezza dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione di legge: violazione dell'art. 35 del D. Lgs. N. 165/2001; violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità; violazione del principio del legittimo affidamento.-

Preliminarmente, la ricorrente tiene a precisare che l'esito della prova scritta è stato compromesso dalla presenza di più quesiti recanti più risposte corrette ovvero quesiti radicalmente errati e/o fuorvianti; detta circostanza ha condizionato l'attribuzione del punteggio e di conseguenza la sua permanenza nella graduatoria concorsuale.-----

Difatti, la ricorrente, ha conseguito il risultato di 68/100 e con la presente iniziativa manifesta il suo diritto a nuova ricorrezione della prova scritta con riconoscimento di n. 6

punti, nonché annullamento di n. 1 quesito, con conseguente rettifica di punteggio e/o abbassamento della soglia di superamento della prova, che dimostrerebbe anche nel merito il raggiungimento del punteggio minimo utile al superamento della prova scritta con conferma del pieno diritto a conservare la propria posizione in graduatoria.-----

Come già esposto in narrativa, la prova scritta consisteva in un test articolato in 50 quesiti a risposta multipla, ciascun quesito aveva quattro opzioni di risposta, di cui una sola doveva esser corretta.-----

La prova ha avuto una durata di 100 minuti, al termine dei quali il sistema ha interrotto la procedura e acquisito definitivamente le risposte fornite dalla candidata fino a quel momento.-----

La prova scritta assegnava un punteggio di 2 punti per ciascuna risposta esatta e 0 punti per ogni risposta sbagliata o non data.-----

Sul punto giova precisare che un testo con quesiti a risposta multipla, come è noto, deve essere formulato in maniera tale che ogni quesito presenti una sola risposta esatta e tre errate (in relazione all'oggetto del quesito).-----

La risposta esatta costituisce la soluzione del quesito, mentre le risposte "errate", note con il termine di "distrattori", hanno la funzione di disturbo.-----

Per formulare in modo corretto i questionari a scelta multipla esistono due fondamentali accorgimenti: 1. La domanda deve contemplare una sola risposta corretta; 2. Il quesito a risposta multipla deve essere formato in modo non ambiguo o, comunque, suscettibile di essere risolto con più soluzioni.-----

Ebbene, nella prova scritta relativa al concorso *de quo*, tali criteri non sono stati osservati.-----

Invero, nei 50 quesiti, somministrati nella prova scritta, sono riscontrabili quesiti con risposte indicate come esatte, ma che in realtà erano errate o opinabili ovvero di *items* che ammettono più risposte esatte.-

Più precisamente, il Bando prevedeva: "*art.3 ... La prova scritta, computer-based ... consiste nella somministrazione di 50 quesiti ... Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta ... La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti*" ...".-----

In altri termini, la prova consisteva nella somministrazione di quesiti con risposta multipla (4 risposte) delle quali UNA E SOLO UNA ESATTA; dunque, quesiti chiari anche di non semplice soluzione, però formulati in maniera corretta, tali da non prestarsi a facili equivoci e/o fraintendimenti, corredati da risposte univoche (*delle quali solo una è esatta*), vale a dire 3 sbagliate e solo una corretta.-----

E' evidente che la somministrazione di quesiti errati condiziona in maniera irreparabile la prova dei candidati, che subiscono gli effetti negativi della impossibilità di rispondere in maniera corretta a tutti i quesiti, pregiudicando la possibilità di conseguire il massimo del punteggio.-----

Nel caso di specie, la (illegittima) **ricorrezione della prova** della ricorrente ha avuto come conseguenza l'attribuzione di un nuovo punteggio (68/100), mancando di soli 2 punti la soglia minima di 70/100 utile al superamento della prova scritta.-----

I quesiti sono stati elaborati in maniera scorretta dalla Commissione Nazionale, minando così i principi basilari di qualsivoglia competizione concorsuale, tesi a favorire la scelta dei migliori (principio meritocratico) e ad assicurare un astratto uguale trattamento dei candidati (*par condicio*).-----

2.1 - Nello specifico, di seguito si ripropongono puntualmente i quesiti estratti dalla prova sostenuta dalla ricorrente, con le relative opzioni di risposta e le soluzioni prospettate dalla Commissione di Valutazione e dalla stessa ricorrente, contrassegnate, rispettivamente, da (*) la risposta asseritamente corretta e con (X) la risposta giudicata erronea, con pedissequa osservazioni tecniche afferenti al quesito:

DOMANDA 30

La prima scuola di pensiero geografico che fa dipendere l'organizzazione territoriale e produttiva di una determinata regione dalle relazioni e dai legami verticali tra natura e gruppi umani presenti nella regione stessa è:

a	il Funzionalismo, lo Strutturalismo e l'analisi spaziale di matrice culturale europea e nordamericana	
*b	il Possibilismo, l'Ecologismo umanista e lo Storicismo di matrice culturale francese	X
c	la <i>New Cultural Geography</i> di matrice culturale anglosassone	
d	il Determinismo e l'Ambientalismo di matrice culturale tedesca	

Punteggio: 2,00

È bene rammentare che:

- in occasione della prova scritta espletata, la ricorrente aveva "spuntato" l'opzione *sub "b"*, ritenuta originariamente corretta;-----

- per effetto della nota del 15.11.2022, si è successivamente proceduto a rideterminare in 68 punti, la valutazione originariamente pari a 70 della prova scritta sostenuta dalla Prof.ssa Stoja.-----

A parere di chi scrive, la rideterminazione operata ai danni della ricorrente è affetta da palmare illegittimità.-----

Il quesito numero 30 è, difatti, formulato in termini erronei e fuorvianti.-----

Se, da un lato, non è, difatti, revocabile in dubbio che sia stato proprio il determinismo di matrice culturale tedesca ad aver propugnato con forza la concezione secondo cui l'ambiente naturale “*determina*” i caratteri e i comportamenti umani (l'ambiente impone, l'uomo si adatta), è altrettanto vero che la scuola geografica tedesca:-----

i) non è stata, di certo, la prima ad investigare le modalità con cui l'uomo interagisce con la natura, sotto forma di manifestazioni territoriali assunte dalla presenza umana sulla superficie terrestre.-----

Nell'opera “*Geografia Umana. Teoria e prassi*”, Adalberto Vallega (unanimente considerato come uno dei maggiori geografi italiani del XX secolo) puntualizza, infatti, che “**la natura delle interazioni tra comportamento umano e superficie terrestre, così come le forme che essa assume -ad esempio, le forme che le dimore e le coltivazioni assumono per adattarsi al clima- erano state considerate fin dall'antichità classica da filosofi e storici.** *Perché dunque delineare una scienza a sé, qual è appunto la geografia umana, che Ratzel [n.d.r., Friedrich Ratzel (1844-1904), ritenuto essere, accanto ad Alexander Von Humboldt (1769-1859) e Carl Ritter (1779-1858), il principale fautore del determinismo tedesco] battezza 'antropogeografia', per farne un campo di studio parallelo a quello della biogeografia? [n.d.r., per biogeografia, si intende lo studio della distribuzione demografica delle specie animali e vegetali] Alla questione, che mette in discussione la ragione d'essere di questa scienza, Ratzel risponde sostenendo che filosofi e storici hanno troppo spesso formulato le loro teorie in termini astratti, senza verificarne la validità con indagini sul campo -cioè senza considerare le forme concrete con cui le interazioni tra comunità umane e natura si manifestano sul territorio e senza spiegare queste manifestazioni attraverso metodi appropriati- e così facendo, sono incorsi spesso in errori. La geografia umana, dedicandosi invece allo studio delle condizioni concrete, colma questa lacuna umana (ibidem, p. 27). Ratzel è poi d'accordo con quanto, mezzo secolo prima, aveva sostenuto Carl Ritter, cioè che questa disciplina era stata in passato uno 'svariato guazzabuglio, privo di qualsiasi legge interna', ovvero che era consistita in un complesso di conoscenze non ordinate. La lacuna era superata, appunto, con la fondazione dell'antropogeografia -che noi oggi preferiamo chiamare 'geografia umana'- cioè con un'impostazione degli studi che finalmente metteva ordine”.-----*

Da ciò, sembra potersi, dunque, evincere che il maggior contributo apportato dai deterministi tedeschi rispetto alle risalenti elaborazioni dottrinarie si sia sì manifestato in termini contenutistici, ma, ancor prima, in termini di “metodo” scientifico;-----

ii) ha costantemente attribuito alla natura una forte capacità di influenzare unilateralmente l’uomo e il suo comportamento. Secondo Adalberto Vallega, la geografia umana declinata dal determinismo tedesco si fondava, infatti, sul c.d. “*principio del ‘determinismo ambientale’*”, secondo cui “**l’ambiente governa il comportamento umano. Se viceversa alle comunità umane fosse stata attribuita la prerogativa di non essere succubi dell’ambiente naturale -ma, al contrario, di essere in grado di controllarlo- ci si sarebbe inoltrato in una direzione opposta, verso una concezione a-determinista del rapporto tra uomo e natura [...]** Ratzel attribuì notevole rilevanza all’ambiente per spiegare i modi con cui le comunità umane si dispongono sul territorio, si muovono e sfruttano le risorse naturali”.-----

La “*prima scuola di pensiero geografico*” che ha fatto dipendere “*l’organizzazione territoriale e produttiva di una determinata regione dalle relazioni e dai legami verticali tra natura e gruppi umani presenti nella regione stessa*” è stata, di contro, quella nota come possibilismo di matrice culturale francese.-----

Al rapporto unidirezionale natura-uomo, viene, difatti, contrapposto il concetto di interdipendenza e di reciproca influenza tra uomo e ambiente naturale e tra natura e gruppi umani, da cui ha origine un particolare genere di vita.-----

“*Il Possibilismo pone l’accento sulle capacità dei gruppi umani di rispondere alle sollecitazioni dell’ambiente in diversi modi a seconda del loro livello di preparazione scientifica, tecnica e culturale, alla loro struttura sociale, alla loro tenacia. Il Possibilismo nasce in Francia all’inizio del XIX secolo ad opera di Paul Vidal de La Blanche (1845 1918), riconosce all’uomo la libertà e la capacità di trasformare il territorio. Ciò presuppone che le vicende umane non siano spiegabili in modo univoco, a partire dalle caratteristiche fisiche del territorio, ma dalle attitudini di un popolo*”.-----

Secondo il Prof. Vallega, il possibilismo francese “*contrastava con quello di Ratzel perché concepiva il rapporto tra comunità umane e natura come una rete di influenze reciproche, che si sviluppano nel corso del tempo, tra la cultura, con il suo corredo di tecnologie, e l’ambiente fisico, con i condizionamenti e le possibilità di uso delle risorse che offre all’uomo [...]* Siccome l’uso delle risorse dipende dalle tecnologie di intervento sul territorio, e queste sono il frutto della cultura, la posizione vidaliana risultava nettamente distinta, quasi ribaltata, rispetto a quella di Ratzel, nel senso che attribuiva una sorta di primato ai fattori umani nella creazione di forme di uso del territorio e, così facendo, riduceva sensibilmente l’importanza attribuita ai fattori fisici. Espressa in termini essenziali, questa visione si traduceva in un’affascinante sequenza di asserti: • la natura

non esprime soltanto vincoli, ma offre anche alle comunità umane un campo di possibilità per occupare il territorio e utilizzare le risorse naturali; • le comunità umane, sia pure all'interno di evidenti condizionamenti, esercitano una scelta tra le possibilità loro offerte dal contesto fisico; • la scelta, che presuppone l'esistenza di gradi di libertà, è compiuta in base alla cultura delle comunità e alle tecnologie di intervento sul territorio di cui esse dispongono; • in questo quadro la comunità umana si comporta come un fattore geografico, nel senso che è in grado di influire sull'evoluzione della natura".-----

Se è vero (come è vero) che, al determinismo, si deve la concezione in forza della quale **i gruppi umani dipendono e sono condizionati dall'ambiente in cui sono insediati** ed al possibilismo di matrice culturale francese la concezione, di contro, per cui **gli uomini, attraverso le tecniche e gli utensili a loro disposizione, possono trasformare l'ambiente in cui vivono per renderlo più conforme ai loro bisogni**, ecco allora che la formulazione del quesito numero 30 è chiaramente fallace, perché:-----

i) il richiamo compiuto nel quesito alle “*relazioni*” ed ai “*legami*” tra natura e gruppi umani richiama alla mente l'irrefragabile esistenza di un vincolo di reciproca e/o bidirezionale interdipendenza, e non, al contrario, di “esclusivo” condizionamento (o soggezione). E, per quanto sopra detto, di tale tendenza evolutiva si è fatto esclusivo portavoce quel fervido movimento culturale di matrice francese, noto come possibilismo. Per il possibilismo (la natura propone, l'uomo dispone), i modi di vita degli uomini costituiscono, infatti, la risultanza finale di un complesso articolato in cui si intrecciano le abitudini, i comportamenti ed i paesaggi, senza che questi ultimi abbiano, dunque, la possibilità (come, invece, propugnato dal determinismo di matrice tedesca, secondo cui la natura impone, l'uomo si adatta) di definirne ineluttabilmente le linee di evoluzione e di sviluppo, attraverso l'unilaterale definizione dei comportamenti umani;-----

ii) ad ogni buon conto, lo studio delle relazioni *lato sensu* intese tra natura e uomo ha radici antichissime, come comprova il pregevolissimo contributo del Prof. Vallega.-----

Da quanto sopra detto, deriva, in via del tutto consequenziale, che:-----

- il quesito odiernamente censurato, così come congegnato, è fuorviante e, conseguentemente, ha pregiudicato il punteggio della ricorrente ai fini della proficua prosecuzione dell'*iter* concorsuale;-----

- l'opzione di risposta *sub* “b” fornita dalla ricorrente era, ad ogni buon conto, sicuramente corretta;-----

- per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, si rende necessario assegnare alla Prof.ssa Stoja ulteriori due punti, per l'omessa considerazione di una risposta che la stessa aveva fornito in maniera corretta.-----

DOMANDA 5Cosa si intende in geografia urbana con il termine *gentrification*?

a	il processo di depolarizzazione urbana attraverso il quale si è avuto un trasferimento di grosse masse di persone dal centro delle città alle campagne	
b	il processo mediante il quale, nel corso del XIX secolo, molte persone si sono trasferite in città e hanno contribuito a far crescere la popolazione urbana	
*c	un mutamento socio-territoriale che implica un processo di sostituzione della popolazione residente e interventi edilizi e urbanistici tesi a elevare la rendita urbana di aree semiperiferiche o periferiche di molte metropoli contemporanee	
d	un mutamento socio-territoriale che implica un cambiamento di popolazione e la riqualificazione di abitazioni fatiscenti e spesso abbandonate nelle aree centrali di molte metropoli contemporanee	X

Punteggio: 0,00

Relativamente alla domanda 5, sono da considerarsi esatte entrambe le risposte ed anzi sarebbe persino più corretta la risposta (X) della ricorrente.-----

GARZANTI 2017 inserisce nel lemmario *gentrificazione*, ma con rimando alla forma inglese *gentrification*, che prevede una trattazione vera e propria con la seguente definizione: “*nei centri urbani, trasformazione di un quartiere popolare in quartiere signorile ottenuta risanando la zona e ristrutturando vecchie abitazioni, con conseguente aumento del valore degli immobili e degli affitti e cambiamento del tipo di popolazione. Etimologia - Voce inglese; deriv. di to gentry ‘rendere signorile, nobilitare’*”.-----

Il tutto è immediatamente verificabile al seguente link:

<https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=gentrification>.-

La gentrificazione è un fenomeno che inizia dalle aree periferiche delle città ristrutturate per essere rese appetibili alle classi borghesi, che per fuggire dal caos, dall’inquinamento, dalla criminalità, dai costi elevati delle città preferiscono trasferirsi nelle villette in periferia dove case più grandi, per famiglie numerose, si possono acquistare a prezzi più contenuti.- I centri storici delle città vengono quindi abbandonati per quartieri di recente ristrutturazione e subiscono a loro volta un processo di degrado, con il cambiamento della popolazione residente con gruppi sociali di un grado meno elevato, per la riduzione dei costi delle case fatiscenti.-----

Questo abbandono dei quartieri centrali non è sempre vero tra l’altro, soprattutto in Italia, per il legame storico della popolazione con il quartiere di nascita (vedi il legame, con i quartieri centrali della capitale, dimostrato dai suoi storici abitanti), per cui, può accadere

che, i nuovi quartieri in periferia siano raggiunti dalla classe borghese di altre aree urbane limitrofe o proveniente da altre aree nazionali (cambiamento della popolazione residente).-

Il fenomeno della gentrificazione, però, in quanto processo sociologico, si modifica contestualmente alle esigenze della popolazione residente in una città.-----

Quando si avvia il processo di terziarizzazione, infatti, aumentano le possibilità di lavorare in settori differenti da quello secondario, in aziende e uffici che hanno la loro sede nel centro della città.- Questo, insieme al fatto che le abitudini riproduttive della popolazione si sono modificate, a causa di un altro processo sociologico noto come “*transizione demografica*”, a cui segue una riduzione del numero medio di figli a carico delle famiglie, fa sì che le nuove coppie trovino sufficiente piccoli appartamenti che sono presenti anche nel centro delle città dove, sebbene le ristrutturazioni e le espropriazioni abbiano fatto lievitare i prezzi delle case, a causa di questo aumento delle richieste per l’inversione della migrazione verso le periferie, da parte della classe borghese, i nuovi residenti ottengono un risparmio in tempo e denaro, non dovendo più investire nella pendolarità e avendo a disposizione numerosi servizi, senza grandi spostamenti.-----

In tal senso, si veda anche:

<https://www.ilpost.it/2016/08/07/che-cose-la-gentrificazione/>.-

In estrema sintesi, entrambe le risposte afferiscono correttamente alla medesima tematica, tuttavia la risposta fornita dalla ricorrente si appalesa la più corretta, poiché descrive con completezza l’intero fenomeno oggetto del quesito, individuando con precisione il momento terminale delle due fasi che caratterizzano la *gentrificazione*, cristallizzate nelle due opzioni di risposta.-----

Alla ricorrente andava dunque riconosciuta come corretta la risposta data con attribuzione di ulteriori pt. 2,00: già con siffatto riconoscimento la ricorrente avrebbe conseguito il punteggio minimo per il superamento della prova scritta, nonostante l’avvenuta ricorrezione.-----

DOMANDA 12

Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

a	insediamenti di carattere urbano fanno la loro prima comparsa sul Pianeta durante il periodo del Neolitico	X
b	il processo di urbanizzazione nell’Europa occidentale ha avuto notevole impulso con l’avvento e lo sviluppo della prima rivoluzione industriale	
c	la lettura di una pianta urbana e della sua forma fornisce molte informazioni sulle origini e sullo sviluppo di una città attraverso l’esame della disposizione dell’edificato, della rete viaria, della toponomastica e di altri fattori	
*d	la megalopoli è una città che ha raggiunto una superficie molto ampia e una popolazione molto numerosa rispetto al suo nucleo formativo originale	

Punteggio: 0,00

Il quesito posto nella domanda 12 non appare in alcun modo ambiguo, anzi lo stesso risulta sia in prima lettura che da verifica attenta e puntuale assolutamente chiaro e preciso.-----
Tuttavia, sono le opzioni di risposta che hanno tratto la ricorrente in inganno, essendo le altre opzioni certamente tutte vere, residuando margine di dubbio solamente in ordine alla sua risposta per quanto appresso.-

La risposta che è data per corretta e l'affermazione ivi contenuta, sarebbe inveritiera, attiene alla definizione di megalopoli:

TRECCANI

megalopoli / mega'lopoli / s. f. [comp. di *megalo-* e *-poli*, sull'esempio del gr. *megalópolis* agg., "che costituisce una grande città", e *Megalópolis* nome di una città dell'Arcadia]. - [area urbana molto vasta e altamente urbanizzata] ≈ metropoli. ↑ agglomerato urbano, città.-

Il tutto è immediatamente verificabile al seguente link:

https://www.treccani.it/enciclopedia/megalopoli_%28Enciclopedia%29/.-

La ricorrente, peraltro, ha individuato la prima risposta come corretta, dunque negando potesse darsi valore di centro urbano ai primi insediamenti neolitici, poiché, ha ritenuto più confacente per qualificare i primi insediamenti neolitici la definizione di centri umani, ma in tale scelta la ricorrente è stata ovviamente condizionata dalla giustezza delle altre definizioni, la cui correttezza non può revocarsi in dubbio!-----

Alla ricorrente, anche per questa domanda, doveva riconoscersi come corretta la risposta data, con attribuzione di ulteriori pt. 2,00, ovvero, in ogni caso, il quesito andava annullato per quanto sopra.-----

DOMANDA 14

Negli arcipelaghi del Pacifico del Sud

a	il processo di decolonizzazione e di indipendenza dalle potenze europee e dagli USA si è concluso nel XX secolo	X
b	la popolazione è molto numerosa e la densità è estremamente elevata	
*c	la religione più diffusa è quella cristiana	
d	il clima è generalmente temperato con variazioni stagionali significative	

Punteggio: 0,00

Risultano esatte entrambe le risposte.- TRECCANI - decolonizzazione: processo attraverso cui un territorio sottoposto a regime coloniale acquista l'indipendenza politica,

economica e tecnologica dal Paese ex colonizzatore. In particolare, il processo storico avviatosi all'indomani della Prima guerra mondiale e della rivoluzione russa, intensificatosi dopo il 1945 e proseguito fino agli anni Settanta, che ha portato alla dissoluzione dell'assetto coloniale imposto nei secoli precedenti alla quasi totalità dell'Africa, a buona parte dell'Asia e a territori delle Americhe. Si indica anche con il termine decolonizzazione il processo con cui uno Stato ex coloniale, che abbia ottenuto l'indipendenza politica, tende a raggiungere un'autonomia più completa sottraendosi alle perduranti ingerenze economiche e tecniche da parte del Paese ex colonizzatore.-----

Il tutto è immediatamente verificabile al seguente link:

https://www.treccani.it/enciclopedia/decolonizzazione_%28Dizionario-diStoria%29/#:~:text=Processo%20attraverso%20cui%20un%20territorio,tecnologica%20dal%20Paese%20ex%20colonizzatore.-----

La decolonizzazione formalmente durò una trentina d'anni, dall'immediato dopoguerra (1945) all'indipendenza delle colonie portoghesi (1974), ma durante gli anni '70 e '80 ci furono ancora molte altre dichiarazioni d'indipendenza.- In molti casi si trattò dei cosiddetti "coriandoli d'impero", divenuti microstati, che non avevano una vera e propria indipendenza e che finirono per integrarsi in sistemi più ampi, in particolare si possono individuare tre zone distinte che videro sviluppare questo fenomeno: i Caraibi, l'Oceano Indiano e il Pacifico meridionale.-

Dunque, il processo di decolonizzazione deve considerarsi concluso, ove con l'ottenimento di una piena indipendenza ove con la conservazione di legami ormai cristallizzati con il Paese ex colonizzatore.-----

Tanto anche in ragione dell'intervento, in materia, delle Nazioni Unite, che, nel 1960, adottarono la Risoluzione 1514 (XV), promulgando la "*Dichiarazione per la garanzia dell'indipendenza dei Paesi e dei popoli coloniali*", secondo la quale tutti i rimanenti territori non autogovernati e le amministrazioni fiduciarie possono dichiarare la loro autodeterminazione e la loro indipendenza, sulla scia di ipotetiche spinte autonomiste che, com'è evidente, sono cessate con il compimento del lungo processo storico di decolonizzazione che, pertanto, deve considerarsi concluso, ora con l'ottenimento dell'indipendenza ora con il mantenimento dei legacci della ormai chiusa stagione coloniale.-----

Alla ricorrente, anche per questa domanda, andava riconosciuta come corretta la risposta data con attribuzione di ulteriori pt. 2,00.-----

DOMANDA 40

Sul tema della disputa su Gerusalemme, nel 2017 il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu diramava con un tweet il seguente testo: "Israele rifiuta completamente questa assurda risoluzione. Gerusalemme è la nostra capitale. Sempre lo è stata e sempre lo sarà". A cosa si riferiva questa dichiarazione?

a	Al fatto che lo Stato della Città del Vaticano aveva chiesto all'assemblea generale dell'ONU di esprimersi sullo status della città di Gerusalemme, ottenendo la risoluzione che dichiarava Gerusalemme città internazionale sotto il controllo dell'ONU.	
*b	Al fatto che il presidente degli Stati Uniti di allora, Donald Trump aveva spostato a Gerusalemme la sede dell'ambasciata americana e l'assemblea generale dell'ONU aveva reagito votando una risoluzione attraverso la quale rifiutava questo riconoscimento.	
c	Alla risoluzione dell'ONU, approvata da 188 Stati membri, che riconosceva lo Stato di Palestina con capitale Gerusalemme, amministrato dall'Autorità Nazionale Palestinese e che assumeva il ruolo di osservatore non-membro dell'assemblea generale.	X
d	Alla richiesta del primo ministro israeliano all'assemblea generale dell'ONU di esprimersi con una risoluzione per il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele, ma che non aveva ottenuto il risultato sperato perché 188 membri si erano dichiarati contrari.	

Punteggio: 0,00

Nel caso di specie, il quesito fa esplicito riferimento ad un preciso fatto storico, trattasi in particolare della scelta di Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale d'Israele e trasferire l'Ambasciata degli Stati Uniti nella città, per cui, il 6 dicembre 2017 ordinò la pianificazione del trasferimento dell'ambasciata.-----

Tuttavia, la risposta data per corretta non è veritiera, in quanto, il tweet di cui al quesito fa riferimento alla risoluzione delle Nazioni Unite del 21 dicembre 2017 che avversava tale ipotesi, che si è però poi verificata soltanto il 14 maggio 2018, dunque, non è vera nemmeno la risposta b) che dice chiaramente che il tweet sarebbe riferito "al fatto che il presidente degli Stati Uniti di allora, Donald Trump aveva spostato a Gerusalemme la sede dell'ambasciata americana": nel dicembre 2017 non fu spostato proprio nulla!!-----

Il quesito andava annullato per quanto sopra, con conseguente abbassamento della soglia di superamento della prova scritta.-----

Alla luce dell'esame dei quesiti innanzi riprodotti e delle risposte date, va riconosciuto alla ricorrente un supplemento di punteggio, con la conseguente permanenza della stessa nella graduatoria concorsuale.-----

2.2 - La Giurisprudenza Amministrativa ha già avuto modo di pronunciarsi in fattispecie analoghe così affermando: 1) "Il Collegio intende richiamare in premessa i condivisi principi giurisprudenziali per cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun

quesito sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (Cfr. TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035)” (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021); 2) “Invero, il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richiede che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862)” (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).-----

Tutto ciò non comporta il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, “atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta” (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).- Sempre nello stesso senso: “Le superiori considerazioni, peraltro, non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (Cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018)” (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).-----

Infatti, relativamente a domande fuorvianti e/o errate, in vicenda simile ove il ricorrente censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, “il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della “par condicio” desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato

loro il quesito ambiguo” (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560).-----

Se vi è ambiguità e incertezza, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).-----

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che:

“non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito ... con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto” (Cons. di Stato, Sent. n. 842 del 17 gennaio 2019).- È pacifico che in sede di pubblico concorso, *“l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa”*, per poi concludere affermando che *“l'evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati”* (tra gli altri, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346), sicché, come statuito in casi analoghi, *“il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando ... nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata”* (TAR Campania – Napoli, Sez. Quinta, sentenza n. 3531 del 26 maggio 2021).-----

2.3. - Gli atti amministrativi impugnati, dunque, non solo sono stati adottati in palese violazione di legge, ma sono evidentemente affetti da eccesso di potere nella forma dell'irragionevolezza, dell'illogicità intrinseca, della carenza di motivazione e della incoerenza dal momento che mediante la formulazione dei quesiti erronei ed equivoci l'amministrazione ha violato l'interesse all'assunzione di docenti idonei allo svolgimento della funzione docente mediante la selezione del pubblico concorso distorcendo e sviando l'obiettivo dell'arruolamento del personale maggiormente referenziato attraverso una

procedura seria, imparziale e trasparente, che la ricorrente ha nella sua intelligenza affrontato con successo!-----

In tal senso violando tanto l'interesse dell'amministrazione alla migliore selezione possibile che quello dei partecipanti alla necessaria garanzia dell'imparzialità e della correttezza della selezione.-----

Pertanto, al fine di ristabilire la legittimità degli atti impugnati si rende necessario annullare *tout court* i quesiti erronei e per l'effetto abbassare la soglia di ammissione alla prova orale in maniera proporzionale al predetto annullamento, ovvero, assegnare alla ricorrente ulteriori punti per ogni risposta data ai suindicati quesiti erroneamente valutati dall'Amministrazione, con l'attribuzione del punteggio corretto e dunque, sancendo definitivamente il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la permanenza nella graduatoria concorsuale di che trattasi.-----

Diversamente si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti della candidata, che subirebbe incolpevolmente gli effetti di un *modus procedendi* del tutto arbitrario, sia della stessa Amministrazione, che dal canto suo, perderebbe l'opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole, depotenziando così la finalità della selezione e cioè la ricerca dei migliori, prospettiva inaccettabile per un concorso pubblico.-----

Tutto ciò rilevato, l'errore commesso da parte dell'Amministrazione rende inevitabilmente **illegittima** la somministrazione dei quesiti sopra meglio specificati e, per quanto qui interessa, l'esclusione della ricorrente dalla corrispondente graduatoria si appalesa del tutto irragionevole considerato che, a causa della errata formulazione del quesito, la stessa è stata estromessa dalla graduatoria espressione finale dell'intero *iter* concorsuale, che l'ha vista idonea in tutte le prove sostenute.-----

L'accertamento di illegittimità dei quesiti è nei poteri dell'autorità adita la quale è chiamata a pronunciarsi sulla correttezza della domanda e sulla presenza di più risposte esatte tra quelle prospettate tale per cui sarebbe venuto meno il requisito essenziale della univocità della risposta "*domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta*".-----

Tale circostanza, nel caso di specie, si è verificata, per esclusiva responsabilità dell'Amministrazione, la quale ha impedito alla ricorrente di dimostrare a pieno nel corso della prova scritta le sue conoscenze nel settore di cui alla classe di concorso di appartenenza.---

2.4. - Alla ricorrente non sono state riconosciute tutte quelle garanzie previste dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. n. 165/01 che, in tema di "*Reclutamento del personale*", dispone che: "*3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento,*

ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.-----

Ebbene, nella fattispecie in esame, l'Amministrazione ha chiaramente violato i criteri indicati, diretti a garantire il corretto e trasparente espletamento delle procedure di selezione.-----

L'illegittimità della condotta dell'Amministrazione si rinviene nel fatto che la medesima ha indicato come corrette risposte che non lo sono in maniera univoca e inequivocabile, alla luce delle nozioni riscontrabili nei manuali di riferimento che dimostrano come, nei casi menzionati, le risposte corrette siano più di una e comprendano anche quelle fornite dalla ricorrente, o non sono pertinenti ai quadri di riferimento.-----

Il Ministero dell'Istruzione ha pertanto leso il principio di affidamento, nonché i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione e, più in generale, del capo III della cosiddetta “*Carta di Nizza*”, alla quale nel 2009 – con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona – è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati (Cfr. in tal senso C.d.S., sez. VI, n. 2138 del 27.4.2015.).-----

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente la ricorrente che ha, dunque, il pieno diritto a conservare la propria inclusione nella graduatoria concorsuale di che trattasi, in considerazione delle gravi illegittimità comminate dall'Amministrazione in sede di predisposizione, correzione e ricorrezione della prova scritta.-----

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato “*principio fondamentale della comunità*” (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della “*civiltà europea*”, come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, “*La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario*”, Torino 1998).-----

La ricorrente confida dunque nel superamento del concorso in oggetto, in considerazione delle sue elevate professionalità e conoscenze ampiamente dimostrate nella sede concorsuale di che trattasi, pur avendo subito lo svolgimento di una prova in palese violazione di legge, che le ha così impedito di dimostrare a pieno le sue competenze nella sede della prova scritta e che oggi a parere dell'Amministrazione dovrebbe pregiudicare addirittura la sua permanenza nella relativa graduatoria concorsuale, con evidente pregiudizio delle sue aspettative professionali nonché personali.-----

3.- Violazione di legge - Violazione dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 [aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120], nonché correlativa violazione dell'art. 3, comma 8 del D.D. 499/2020.- -----

A tenore letterale della disposizione *“i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”*.-

A seguito della modifica dell'art. 1, primo comma, della legge n. 241 del 1990 operata dalla legge 15/2005, che ha indicato i *“principi dell'ordinamento comunitario”* fra i canoni cui deve uniformarsi l'attività amministrativa, il rinvio a tali principi, e fra essi a quello di affidamento (legittimo), è normativamente divenuto un vero e proprio principio regolante l'attività amministrativa.-----

Il destinatario del provvedimento favorevole ripone un affidamento sulla validità ed efficacia dello stesso, ovvero sulla sua stessa adozione: il problema della divergenza fra realtà ed apparenza si pone allorché tale provvedimento venga annullato (in autotutela, o a seguito di ricorso giurisdizionale), ovvero non venga adottato.-----

Nell'ambito dell'affidamento (non *“procedimentale”*, ma) *“provvedimentale”*, occorre poi distinguere la rilevanza della tutela dell'affidamento riposto dal privato sulla validità ed efficacia del provvedimento adottato, a seconda che tale provvedimento venga meno ad iniziativa della stessa amministrazione, ovvero ad opera di una pronuncia caducatoria del giudice amministrativo, laddove nel primo caso la disciplina dell'affidamento è declinata dalle norme sull'autotutela (e, in particolare, dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990), che stabiliscono le condizioni, anche sul piano temporale, per la rimozione *ex nunc* o *ex tunc* degli effetti di un provvedimento, ove la misura della tutela dell'affidamento (rilevante e meritevole) è dunque direttamente fissata dalla legge: con la conseguenza che ove l'amministrazione abbia illegittimamente ritirato un provvedimento, risponderà per condotta provvedimentale illegittima.-----

L'art. 3, comma 8 del citato D.D. 499/2020, ai sensi del quale *“I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In*

caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale", individua la tempistica entro cui il potere di revisione doveva manifestarsi.-----

Peraltro, la graduatoria provvisoria, formulata dalla Commissione esaminatrice, è sottoposta all'approvazione dell'Amministrazione, che esegue un mero riscontro di legittimità, con lo scopo di accertare la regolarità formale e sostanziale delle operazioni di concorso, dimodochè qualora vengano riscontrati vizi di legittimità, l'Amministrazione deve rinviare gli atti alla Commissione, non potendo sostituirsi a questa, la quale deve essere all'uopo e a tal fine riconvocata nella stessa composizione, per procedere al rinnovo delle operazioni riconosciute illegittime.-----

La graduatoria, una volta approvata, viene pubblicata e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale, indicando la successione degli idonei, secondo l'ordine di merito, di cui i primi graduati, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, sono i potenziali vincitori, ma essi possono essere proclamati tali solo quando viene accertato l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando.-----

Con l'approvazione della graduatoria definitiva si chiude la corrispondente fase procedimentale amministrativa, che può comunque essere annullata di ufficio, con un *contrarius actus*, in autotutela, la cui legittimità deve essere verificata dal Giudice amministrativo (Cass. civ., S.U., 26 febbraio 2010, n. 4648), che incidendo sulla validità della graduatoria stessa o comunque della procedura concorsuale travolge tutti gli atti consequenziali.-----

Dunque, in base al principio *utile per inutile non vitiatur* vanno ripetute le operazioni ritenute illegittime e annullate quelle consequenziali, rimanendo salve le operazioni concorsuali che siano oggettivamente indipendenti rispetto a quelle illegittime.-----

Sempre nel rispetto del principio di economicità dei mezzi giuridici e del principio di conservazione degli atti, recepito anche all'interno dell'ordinamento amministrativo all'art. 1 co. 2 L 241/90, per il quale: *"la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria"*, tuttavia non può non considerarsi come il mancato rispetto delle garanzie di natura prettamente procedimentale si ripercuota con violenza su credibilità e stabilità dell'esercizio del potere amministrativo, allorquando lo stesso non si attagli come ineluttabile affermazione dell'attività amministrativa svolta, ma come esercizio arbitrario della potestà pubblica che trascende i fatti, travisandoli, in quanto tale censurabile poiché avulso dal merito della vicenda.-----

Chiaramente la tutela della posizione giuridica degli idonei, che varia tra l'aspettativa di mero fatto, l'interesse legittimo e il diritto soggettivo, assume una certa rilevanza, considerate le necessità assunzionali nella Pubblica Amministrazione e soprattutto nel

comparto scuola ed il periodico prolungamento di validità delle graduatorie concorsuali, che determinano un'ultrattività delle graduatorie stesse, che ingenera l'affidamento degli interessati in uno scorrimento, da qui l'interesse della ricorrente a conservarne tutti gli effetti.-----

I detti atti amministrativi e la procedura da cui questi sono scaturiti, sono dunque palesemente illegittimi, in quanto viziati per violazione di legge ed eccesso di potere e contrari al principio di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, altamente lesivi della sfera giuridica della ricorrente che vanta dunque diritto a conservare la propria posizione nella graduatoria di merito del concorso ordinario e dei conseguenti benefici derivanti dal conseguimento dell'abilitazione, ivi compresi l'inclusione in prima fascia delle GPS per il corrente biennio ed il contratto dallo scorrimento di queste legittimamente ottenuto per il corrente anno scolastico presso il resistente Istituto.-

L'Amministrazione ha violato i principi di trasparenza e del buon andamento, omettendo il rispetto di tutte le norme in materia di procedimento amministrativo, così come dettagliatamente innanzi rappresentato ed esposto.-----

Dimodoché appare preliminare, prima di ogni valutazione sull'esito delle prove, disporre (ordinarsi) all'Ente convenuto la produzione degli atti tutti afferenti al procedimento di ricorrenza delle prove scritte di che trattasi.-----

All'esito riserva sin d'ora motivi aggiunti.-----

ISTANZA RISARCITORIA PER EQUIVALENTE

Ove non fosse possibile procedere con il ristoro dei danni subiti in forma specifica, si chiede, in subordine, che venga disposto il risarcimento per equivalente.-----

Istanza per la notifica mediante pubblici proclami

È materialmente impossibile notificare, nei modi ordinari, il presente atto a tutti i docenti eventualmente controinteressati.-----

I sottoscritti procuratori precisano dunque che ai fini della notificazione dell'atto ed integrazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati nei confronti dei quali è impossibile procedere tramite gli ordinari strumenti di notifica, ossia ai docenti iscritti nella graduatoria di interesse ove chiede di essere reinserita l'odierna istante.-----

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe per l'appunto impossibile per il notevole numero dei controinteressati e per la difficoltà a reperirli, considerato che ai sensi di legge quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile si può procedere alla notifica per pubblici proclami.-----

Considerati i precedenti del TAR e Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del sunto del ricorso e dell'ordinanza nell'area telematica del sito istituzionale delle resistenti.-----

Pertanto, si chiede che Codesto Tribunale voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami del su esteso atto ai sensi dell'art. 41 comma 4 CPA indicando i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli interessati.-----

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* emerge chiaramente dai motivi del ricorso che evidenziano la illegittimità di tutti i provvedimenti che hanno gravemente leso i diritti della ricorrente.-

Il contenzioso che ci occupa è naturalmente connaturato con la necessità di essere urgentemente trattato in fase cautelare essendo, viceversa, impossibile attendere l'esito del giudizio di merito, per l'impossibilità di arginare i danni che la parte ricorrente rischia di subire e che in parte ha già subito.-----

Con riferimento al *periculum in mora* si evidenzia infatti che il danno grave ed irreparabile deriva alla ricorrente dall'illegittima esclusione dalla graduatoria di interesse del concorso ordinario: infatti, non essendo la Stoja più in possesso dell'abilitazione all'insegnamento in virtù del provvedimento di depennamento è stata altresì depennata dalla prima fascia delle GPS di Bologna per il corrente biennio, con perdita dei vantaggi del caso.-

SI CHIEDE IN VIA CAUTELARE

Voglia l'Ecc.mo TAR, in via propulsiva, ordinare all'USR Lombardia di procedere – seppure *sub iudice* – a reinserire la ricorrente nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 come modificato dal D.D. 05 gennaio 2022, n. 23, per la classe di concorso A021 – Geografia per la regione Emilia-Romagna, fino all'esito del giudizio, e/o comunque sospendere gli effetti degli atti impugnati fino alla decisione di merito.-----

In subordine che venga emesso ogni altro provvedimento cautelare volto a tutelare la ricorrente.-----

Con riserva altresì di motivi aggiunti, nonché di ulteriori deduzioni e produzioni.-----

Per tutto quanto premesso, esposto e dedotto e con espressa riserva di ulteriori censure, la dott.ssa Stoja Tiziana, *ut supra* rappresentata e difesa,

CHIEDE

Voglia l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio adito, per le motivazioni sopra esposte, in fatto e in diritto, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

nel **MERITO**

- in accoglimento del ricorso principale, previa sospensione e concessione delle più idonee misure cautelari, annullare gli atti impugnati e ogni atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale lesivo dell'interesse della ricorrente e
- per l'effetto dell'annullamento degli atti impugnati, disporre il reinserimento della ricorrente nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 come modificato dal D.D. 05 gennaio 2022, n. 23, per la classe di concorso A021 – Geografia per la regione Emilia-Romagna e ancora, per l'effetto
- disporre il reinserimento in prima fascia delle GPS di Bologna per il corrente biennio 2022/2024, con ripristino del contratto risolto in ragione della cancellazione dalle GPS di prima fascia con l'Istituto d'Istruzione Superiore “*Francesco Alberghetti*”, Professionale per l'Industria e l'Artigianato – Tecnico Industriale – Liceo Scientifico, sito in Imola (BO);
- con condanna delle Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla ricorrente per difendersi dall'illegittima condotta delle resistenti;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Ordinare all'Amministrazione di eseguire l'emittenda decisione.

Salvezze illimitate.

Produzione: come da indice inserito nel fascicolo di parte.

Ai fini discali si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato, pertanto sconta il pagamento di c.u. nella misura di € **325,00** trattandosi di pubblico impiego.

Tursi/Montalbano Jonico, 20.03.2023

Avv. Pasquale De Luca

Avv. Vincenzo Antonio Amendola